

---

# Circolare di studio n. 13/2017

---

*Periodo 16 – 31 Luglio 2017*

---



**Sommario**

|                                                                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bene a sapersi.....</b>                                                                                                        | <b>3</b>  |
| Nuovo modello Iva TR per i crediti infrannuali.....                                                                               | 3         |
| Modello Iva TR e Individuazione del periodo di riferimento con per i soggetti passivi Iva con contabilità presso terzi.....       | 5         |
| Ritenuta operata all'atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o di corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve..... | 8         |
| Plusvalenza realizzata in un contratto di sale and lease back.....                                                                | 10        |
| Agevolazioni riservate alla prima casa di abitazione.....                                                                         | 11        |
| <b>Agenda.....</b>                                                                                                                | <b>13</b> |
| Scadenario dal 16 al 31 Luglio 2017.....                                                                                          | 13        |
| <b>Schede operative.....</b>                                                                                                      | <b>27</b> |
| Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108.....                                                 | 27        |
| Casi particolari per la coerente trasmissione telematica all'Agenzia entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute.....        | 28        |
| <b>Dossier Casi e Contabilità.....</b>                                                                                            | <b>32</b> |
| Modello redditi 2017 e scomputo delle ritenute d'acconto.....                                                                     | 32        |
| Sopravvenienze attive da risarcimenti assicurativi.....                                                                           | 34        |

## **Bene a sapersi**

### ***Nuovo modello Iva TR per i crediti infrannuali***

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 124040 del 4 luglio 2017, è stato rilasciato il nuovo modello IVA-TR con relative istruzioni e specifiche tecniche aggiornate, che deve essere utilizzato a partire dai dati del secondo trimestre 2017, in quanto sostituisce quello precedente approvato con provvedimento del 21 marzo 2016.

Specificamente lo stesso risulta adeguato per accogliere le modifiche apportate dall'art. 3, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, che ha introdotto l'obbligo di apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale di entità superiore a € 5.000,00 annui.

In precedenza, invece, per il credito Iva emergente su base trimestrale, il visto di conformità risultava necessario solamente per la richiesta a rimborso di un importo superiore a € 30.000,00.

Ai fini procedurali, pertanto, al rigo TD7 è necessario specificare l'entità del credito infrannuale che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24, tenendo conto che tale ammontare partecipa al limite annuo di € 700.000,00 stabilito dall'art. 9, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, elevato, per effetto dell'art. 35, comma 6-ter, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, a un milione di euro nei confronti dei subappaltatori che nell'anno precedente hanno registrato un volume d'affari costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

L'utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito, in linea generale, solamente dopo la presentazione dell'istanza da cui lo stesso emerge, tenendo in considerazione che:

- il superamento del limite di € 5.000,00 annui, è riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta;
- comporta l'obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza;
- coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a € 5.000,00 annui (entità elevata a € 50.000,00 per le start-up innovative) hanno l'obbligo di richiedere:
  - l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
  - o, in alternativa:
  - la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo; sull'istanza da cui emerge il credito;
- la somma degli importi indicati nei rigi TD6-ammontare del credito infrannuale chiesto a rimborso e TD7-ammontare del credito infrannuale che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24, non deve risultare superiore all'imposta a credito risultante al rigo TC7-ammontare l'imposta a credito per il periodo derivante dal seguente conteggio:
  - Iva detraibile (di cui al rigo TC6);
  - meno:
  - Iva a debito (di cui al rigo TC3);
- ai fini della richiesta del rimborso e/o dell'utilizzo in compensazione del credito Iva, l'importo risultante nel rigo TC7 deve necessariamente essere di entità superiore a € 2.582,28.

Al riguardo, si ritiene opportuno rammentare che il *credito Iva infrannuale*, in generale, può essere richiesto in restituzione da coloro che:

- effettuano, *in via esclusiva o prevalente*, operazioni attive soggette ad imposta con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore a quella media sugli acquisti e sulle importazioni, tenendo presente che ai fini dell'individuazione dell'*aliquota media*:
  - non si devono considerare le operazioni inerenti ai beni ammortizzabili;
  - si devono comprendere le operazioni interne sottoposte al meccanismo del “reverse charge”, che, ai fini in esame, si valutano come operazioni imponibili con “aliquota zero”;
- pongono in essere operazioni non imponibili, quali:
  - cessioni all'esportazione (di cui all'art. 8 del decreto Iva);
  - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (di cui all'art. 8-bis del decreto Iva);
  - servizi internazionali connessi agli scambi internazionali (di cui all'art. 9 del decreto Iva);  
per un'entità superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- eseguono acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni di beni e servizi imponibili, nel qual caso, il recupero del credito Iva deve riguardare esclusivamente l'imposta inerente agli acquisti o alle importazioni di beni ammortizzabili posti in essere nel corso del trimestre, con l'eccezione – puntualizzata nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate 28 dicembre 2007, n. 392/E - dell'acquisizione in leasing del bene;
- effettuano specifiche operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies del decreto Iva, come, a titolo meramente indicativo:
  - lavorazioni relative a beni mobili materiali;
  - servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
  - servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra Unione europea o relativi a beni da esportare fuori dall'Unione europea;
  - trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;  
purché di entità superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni eseguite;
- si trovano nelle condizioni previste dall'art. 17, comma 2, del decreto Iva o, meglio, i soggetti non residenti che operano in Italia tramite rappresentante fiscale o con identificazione diretta (art. 35-ter del decreto Iva).

Il modello “IVA TR-richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale”, che è costituito da cinque facciate, di cui:

- *le prime due*, inerenti al frontespizio riepilogativo, contengono:
  - l'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
  - le informazioni e i dati del soggetto passivo Iva o contribuente, compreso il riquadro sull'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario abilitato;
- *la terza e la quarta*, inerente al modulo, contenenti tutti i dati contabili richiesti ai fini dei rimborsi del tributo trimestrale, e costituite da quattro quadri (TA, TB, TC e TD) nei quali è necessario procedere sia a riepilogare le operazioni attive e passive, sia a individuare l'eccedenza detraibile, sia, infine, a verificare la sussistenza dei presupposti per la richiesta del rimborso;
- *la quinta*, inerente al prospetto riepilogativo (quadro TE), che si deve ritenere riservato alla società o all'ente controllante ai fini della richiesta di rimborso (o della comunicazione dell'utilizzo in compensazione) del credito trimestrale di gruppo;

deve essere presentato, esclusivamente mediante invio per *via telematica*, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

## **Modello Iva TR e Individuazione del periodo di riferimento con per i soggetti passivi Iva con contabilità presso terzi**

Ai fini operativi, si pone in evidenza che l'art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 maggio 1998, n. 100, nel disciplinare i versamenti periodici Iva, dispone che, entro il giorno 16 di ogni mese, il contribuente *"...determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso..."* e per i quali esercita il diritto alla detrazione d'imposta ai sensi dell'art. 19 del decreto Iva.

In altri termini, secondo quanto previsto dalla riferita disposizione normativa, i contribuenti con liquidazione mensile devono procedere a determinare l'Iva a debito o a credito di ogni mese, entro il giorno 16 del mese successivo o il primo giorno lavorativo successivo se tale giorno cade di sabato o in giorno festivo, facendo riferimento all'imposta esigibile ed all'imposta detratta (previa annotazione nel registro degli acquisti) nel mese cui si riferisce la liquidazione.

Il successivo comma 3 del citato art. 1, nel prevedere un diverso sistema di effettuazione delle liquidazioni Iva, dispone che il contribuente *"...che affida a terzi la tenuta della contabilità..., può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica"*.

Al riguardo, tenendo anche in considerazione le sentenze della Corte di Cassazione n. 21192 del 6 agosto 2008 e n. 18676 dell'8 luglio 2008, è necessario porre in rilievo che, per quanto concerne la determinazione dell'imposta, l'applicazione della norma citata non comporta un differimento dei termini di registrazione delle fatture, né, tantomeno, dell'esigibilità dell'imposta, ma soltanto una diversa base di calcolo dell'imposta (a debito o a credito) relativa a ciascuna liquidazione periodica.

Infatti, come base di riferimento, deve essere considerata l'Iva divenuta esigibile nel secondo mese precedente a quello in cui si effettua la liquidazione, con un'eccezione nel solo primo anno di applicazione.

Allo stesso modo, occorre tener conto degli acquisti annotati nello stesso periodo.

Pertanto, ad esempio, se un contribuente ha optato per la *tenuta della contabilità presso terzi* già a partire dal periodo d'imposta precedente, le liquidazioni:

| <i>del mese di</i> | <i>deve risultare posta in essere –<br/>come regola - entro il</i> | <i>con riferimento alle operazioni attive e passive<br/>registrate nel corso del secondo mese<br/>precedente e cioè nel corso del mese di</i> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gennaio            | 16 febbraio                                                        | dicembre dell'anno precedente                                                                                                                 |
| febbraio           | 16 marzo                                                           | gennaio                                                                                                                                       |
| marzo              | 16 aprile                                                          | febbraio                                                                                                                                      |
| aprile             | 16 maggio                                                          | marzo                                                                                                                                         |
| maggio             | 16 giugno                                                          | aprile                                                                                                                                        |
| giugno             | 16 luglio                                                          | maggio                                                                                                                                        |
| luglio             | 20 agosto                                                          | giugno                                                                                                                                        |
| agosto             | 16 settembre                                                       | luglio                                                                                                                                        |
| settembre          | 16 ottobre                                                         | agosto                                                                                                                                        |
| ottobre            | 16 novembre                                                        | settembre                                                                                                                                     |
| novembre           | 16 dicembre                                                        | ottobre                                                                                                                                       |
| dicembre           | 16 gennaio dell'anno successivo                                    | novembre                                                                                                                                      |



Tale sistema di calcolo determina, come anche puntualizzato dall'Agenzia delle entrate al punto 2.8 della circolare 26 aprile 1999, n. 92/E, uno sfasamento temporale - atteso che le liquidazioni effettuate nel corso dell'anno sono calcolate sulle registrazioni effettuate nel periodo dicembre - novembre – il che “... può dare origine a un conguaglio d'imposta (a debito o a credito) in sede di compilazione della dichiarazione annuale IVA in quanto, in tale dichiarazione, devono essere comprese esclusivamente le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno”.

Per quanto attiene ai *rimborsi Iva infrannuali* o, meglio, in relazione a periodi inferiori all'anno, nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del terzo comma dell'art. 30 del decreto Iva, si pone in evidenza che, ai fini dell'individuazione dell'eccedenza Iva rimborsabile e/o compensabile relativa:

| <i>al periodo</i> | <i>è necessario fare riferimento alla differenza tra l'imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nei mesi di</i> | <i>e all'imposta detraibile relativa agli acquisti registrati i cui documenti di riferimento risultano annotati nei mesi di</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| primo trimestre   | gennaio- febbraio - marzo                                                                                                           | gennaio- febbraio - marzo                                                                                                       |
| secondo trimestre | aprile – maggio - giugno                                                                                                            | aprile – maggio - giugno                                                                                                        |
| terzo trimestre   | luglio – agosto - settembre                                                                                                         | luglio – agosto - settembre                                                                                                     |

Ne deriva, di conseguenza, che alle medesime operazioni è necessario fare riferimento ai fini della verifica dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 30 del decreto Iva.

Va da sé che il contribuente deve necessariamente tener conto, nelle liquidazioni e nelle registrazioni successive, dell'eventuale sfasamento tra il totale degli importi effettivamente liquidati per il trimestre di riferimento e l'importo a credito risultante dalle operazioni registrate nel medesimo trimestre e chiesto a rimborso e/o in compensazione.

In concreto, i soggetti passivi Iva con contabilità presso terzi e specificamente presso:

- centri di elaborazione dati contabili;
- società di servizi amministrativi e contabili;
- studi professionali (dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.);

che hanno esercitato l'opzione per porre in essere la cosiddetta “liquidazione Iva posticipata” (di cui all'art. 1, comma 3, del D.P.R. 100/1998), ai fini:

- dell'individuazione della liquidazione periodica Iva, devono necessariamente fare riferimento alle operazioni poste in essere nel corso del secondo mese precedente;
- della verifica sia della sussistenza delle condizioni per poter procedere alla trasmissione della richiesta di rimborso e/o di compensazione del credito trimestrale, sia dell'ammontare a credito;

devono necessariamente fare riferimento all'imposta inerente alle operazioni che sono state annotate nell'attinente trimestre solare.

Pertanto, per procedere alla *richiesta di rimborso e/o di compensazione del credito Iva*:

| <i>del periodo di riferimento</i> | <i>si deve fare riferimento alle operazioni effettivamente annotate nei mesi di</i> | <i>e non alle operazioni registrate nei mesi di</i> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| primo trimestre                   | gennaio- febbraio - marzo                                                           | dicembre - gennaio- febbraio                        |
| secondo trimestre                 | aprile – maggio - giugno                                                            | marzo - aprile – maggio                             |
| terzo trimestre                   | luglio – agosto - settembre                                                         | giugno - luglio – agosto                            |

## ***Ritenuta operata all'atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o di corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve***

Con l'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, è stata prevista una specifica disciplina inerente al regime fiscale delle locazioni brevi, meglio individuate come "contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni", nei quali si devono necessariamente considerare compresi anche quelli che prevedono la prestazione dei servizi:

- di fornitura di biancheria;  
e:

- di pulizia dei locali;

stipulati:

- *da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa*, direttamente o tramite soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare;  
o:
- *da soggetti che gestiscono portali telematici*, mettendo in contatto persone in cerca di un'unità immobiliare e/o di un immobile con persone che dispongono di tali beni da locare.

Al riguardo:

- il comma 2, del citato disposto normativo espressamente prevede che *"a decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni dell'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota del 21% in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca"*.

Ne deriva, di conseguenza che tale metodologia si rende operativa anche:

- ai corrispettivi derivanti da contratti di sublocazione;  
e/o:

- ai contratti stipulati dal comodatario;

aventi ad oggetto la concessione in godimento del bene immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni ivi previste;

- il comma 5, del citato disposto normativo, stabilisce che i soggetti residenti nel territorio dello Stato che:
  - esercitano attività di intermediazione immobiliare;  
e/o:

- gestiscono portali telematici;

mettendo in contatto persone in ricerca di un bene immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare:

- se riscuotono i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve;

*oppure:*

- se intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi;

devono necessariamente procedere:

- a operare, *in qualità di sostituti d'imposta*, una ritenuta del 21% sull'ammontare:

- dei canoni;

e/o:

- dei corrispettivi;

all'atto del pagamento al beneficiario;

- a eseguire il versamento delle ritenute medesime con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

- alla compilazione e successiva trasmissione, in termini, della relativa certificazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;

tenendo in considerazione che:

- nell'ipotesi in cui non venga esercitata l'opzione per l'applicazione del regime della "cedolare secca", la ritenuta si deve ritenere operata a titolo di acconto;
- i soggetti non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, sono tenuti ad adempiere ai suddetti obblighi tramite la stabile organizzazione;
- i soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento dei suddetti obblighi, *in qualità di responsabili d'imposta*, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale in Italia.

Al fine di consentire il versamento, tramite modello F24, della ritenuta in argomento, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 5 luglio 2017, n. 88/E, ha istituito il codice tributo:

1919-Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50,

che, in sede di compilazione del modello F24, deve risultare esposto nella sezione "*Erario*, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a debito versati*", con l'indicazione nei campi:

- *Rateazione/regione/prov/mese rif.*, il mese cui la ritenuta si riferisce nel formato "00MM" (es.: per il mese di agosto: 0008);  
e:
- *Anno di riferimento*, del mese e dell'anno cui la ritenuta si riferisce, nel formato "AAAA" (es.: per l'anno in corso: 2017);

tenendo in considerazione che:

- nell'ipotesi di *versamento della ritenuta da parte del rappresentate fiscale*, nella sezione "*Contribuente*" del modello F24:
  - il campo "*codice fiscale*" deve necessariamente risultare valorizzato con il codice fiscale del soggetto rappresentato, intestatario della delega;
  - il campo "*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*" deve essere valorizzato con il codice fiscale del soggetto rappresentante, intestatario del conto di addebito;
  - nel campo "*codice identificativo*", deve essere specificato il codice "72";
- per recuperare in compensazione, mediante il modello F24, le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai successivi pagamenti di competenza del medesimo anno, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, deve essere utilizzato il codice tributo:
- 

1628-Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 175/2014;

oppure, per recuperare in compensazione, mediante il modello F24, le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai pagamenti di competenza dell'anno successivo, il codice tributo:

6782-Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta – Mod. 770 semplificato.

## ***Plusvalenza realizzata in un contratto di sale and lease back***

Un'operazione di compravendita con locazione finanziaria posta in essere tramite un contratto di *"sale and lease back"* individuata:

- nella vendita del terreno edificabile alla società di leasing:
- e:
- nella stipula di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto il terreno ceduto e il fabbricato costruito con il finanziamento della società di *leasing*.

Considerato che la decorrenza del contratto di locazione finanziaria può decorrere dopo il tempo necessario per la costruzione del fabbricato finanziato dalla società di leasing, è possibile presumere che l'operazione rientri nell'ambito della previsione di cui al comma 4 dell'art. 2425 bis del codice civile, in relazione alla quale *"le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione"*.

Tale disposizione civilistica, che è stata introdotta dall'art. 16 del D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, qualifica il contratto di *sale and lease back* come un contratto complesso di durata, da cui derivano corrispettivi periodici.

Da un punto di vista contabile, pertanto, la plusvalenza realizzata a seguito della vendita del terreno deve necessariamente risultare:

- imputata a conto economico a partire dal momento in cui decorrere il contratto di locazione finanziaria e:
- ripartita durante la durata del contratto stesso.

Al riguardo, però è necessario chiarire se anche ai fini fiscali la plusvalenza realizzata debba concorrere nel periodo d'imposta in cui è realizzata o secondo l'imputazione temporale prevista in sede contabile, tenendo in considerazione che l'Agenzia delle entrate nella circolare 23 giugno 2010, n. 38/E, aveva precisato che la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile nell'esercizio in cui è realizzata o, se ricorrono i presupposti previsti dalla legge, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

In particolare, dopo aver puntualizzato che la predetta modifica dell'art. 2425 bis del codice civile non era stata accompagnata da una corrispondente modifica in ambito fiscale, è necessario, tuttavia, evidenziare che con l'art. 13-bis del D.L. del 30 dicembre 2016, n. 244 - emanato a seguito delle nuove modalità di contabilizzazione introdotte dal 1° gennaio 2016 dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 - è stato modificato l'art. 83 del Tuir, prevedendo che *"per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (...) e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili"*.

In altri termini, con la variazione apportata all'art. 83 del Tuir, è stato stabilito che, per i soggetti che redigono il bilancio ai sensi del codice civile, le regole di determinazione del reddito coerenti con le nuove modalità di rappresentazione contabile, sono da ritenersi estese, ove compatibili, a quelle di determinazione del reddito imponibile previste per i soggetti *las/lfrs adopter*.

Ne deriva, conseguentemente, che assume rilievo, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, la rappresentazione contabile - sintetizzabile nei concetti di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale - così come regolamentata dai principi contabili nazionali.

Pertanto, in relazione alla vigente formulazione dell'art. 83 del Tuir, si deve necessariamente ritenere operativa la medesima imputazione temporale prevista in ambito civilistico per l'operazione di *"sale and lease back"* e, quindi, è coerente la rilevanza anche ai fini fiscali.

In altri termini, se ne ricorrono le condizioni, la plusvalenza eventualmente realizzata concorrerà alla formazione del reddito:

- ripartita in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria;
- con effetto dal momento in cui inizia a decorrere il contratto di locazione finanziaria.

### ***Agevolazioni riservate alla prima casa di abitazione***

Nell'ipotesi in cui un soggetto che ha acquistato una unità immobiliare a titolo oneroso beneficiando delle agevolazioni relative alla cosiddetta "prima casa", ha, ricorrendone le condizioni e nel rispetto delle norme procedurali, la possibilità di reiterare la fruizione di tale beneficio in sede di stipulazione di un successivo atto di donazione.

Al riguardo, è, però, necessario porre in rilievo che la disciplina agevolativa riservata alla prima casa di abitazione, dettata, ai fini dell'imposta di registro, trova applicazione, con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, anche per gli acquisti a titolo gratuito, in virtù di quanto disposto dall'art. 69, commi 3 e 4, della L. 21 novembre 2000, n. 342.

Ne deriva, di conseguenza, che ricorrendone i presupposti, il contribuente interessato ha la possibilità di corrispondere le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa:

- per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione diverse da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
e:
  - per la costituzione o il trasferimento di diritti su detti immobili derivanti da successione o donazione;
- tenendo anche in considerazione che:

- il comma 3 dell'art. 69 della L. 21 novembre 2000, n. 342, stabilisce che *"le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione...[diverse da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9] e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131"*;
- il comma 4 dell'art. 69 della L. 21 novembre 2000, n. 342, stabilisce, inoltre, che *"Le dichiarazioni di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rese dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione"*;

e, quindi, come precisato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 44/E del 7 maggio 2001, l'applicazione dell'agevolazione in argomento per l'acquisto a titolo gratuito non preclude la possibilità di fruire, in caso di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, dei benefici riservati alla "prima casa", *"...per la diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene in regime agevolato"*.

Al riguardo si deve porre in rilievo che per il beneficio delle agevolazioni in argomento è necessario, tra l'altro, *"che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n.*

388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243".

È evidente, quindi, che il soggetto che, a seguito di un acquisto a titolo gratuito agevolato, intende fruire dei benefici "prima casa" in sede di acquisto a titolo oneroso, si trova nelle condizioni di poter rendere la prevista dichiarazione, in quanto la titolarità di un diritto acquistato con l'agevolazione di cui all'art. 69, commi 3 e 4, della L. 21 novembre 2000, n. 342, non esclude la possibilità di fruire del regime di favore nell'ipotesi di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione.

Per le medesime ragioni, tuttavia, la possibilità di reiterare il trattamento agevolativo inerente alla "prima casa", non può essere riconosciuta, in linea generale, nel diverso caso in cui il contribuente, che ha già fruito delle agevolazioni *in sede di acquisto a titolo oneroso*, proceda a una nuova acquisizione di un bene immobile a titolo gratuito.

Infatti, anche per fruire delle agevolazioni, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, devono necessariamente sussistere le previste condizioni e, dunque, l'agevolazione risulta preclusa nel caso in cui il contribuente risulti già titolare di un diritto acquisito con le agevolazioni.

Al riguardo, si ritiene utile rammentare, infatti, che l'art. 1, comma 55, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha ampliato l'ambito applicativo delle agevolazioni "prima casa", stabilendo che *"l'aliquota del 2% si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto"*.

L'attuale regime, in buona sostanza, consente al contribuente di fruire delle agevolazioni in relazione all'acquisto di un nuovo immobile, anche se risulta già in possesso di altra abitazione acquistata con le agevolazioni, a condizione, tuttavia, che si impegni ad alienare l'immobile pre-posseduto entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.

Ne deriva, di conseguenza, la nuova disciplina agevolativa riservata alla prima casa di abitazione trova applicazione anche con riferimento agli acquisti effettuati a titolo gratuito, e, quindi, esplica effetti anche ai fini dell'applicazione delle agevolazioni in argomento anche in sede di successione o donazione e, pertanto, il contribuente che ha già acquistato un'abitazione a titolo oneroso, fruendo dell'agevolazione "prima casa", ha la possibilità di richiederla nuovamente in sede di successione o donazione, impegnandosi, però, a rivendere, entro l'anno dall'acquisto del nuovo immobile agevolato, l'immobile pre-posseduto.

In conclusione, si pone in evidenza che si deve ritenere che il soggetto interessato o il contribuente che risulta già in possesso di un immobile acquistato a titolo oneroso fruendo delle agevolazioni in argomento in occasione della stipulazione dell'atto di donazione, a condizione, tuttavia, che nel predetto atto risulti esplicitato l'impegno a vendere entro l'anno dal nuovo acquisto l'immobile pre-posseduto.

## **Agenda**

### **Scadenario dal 16 al 31 Luglio 2017**

| <b>Giorno</b> | <b>Adempimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Fatto/<br/>da fare</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 17            | <b>ACCISE-IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E CONSUMO</b><br>Pagamento delle accise relative e/o di competenza del <i>mese precedente</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| 17            | <b>ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF</b><br>I datori di lavoro o sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento delle eventuali addizionali comunali e/o regionali all'Irpef <i>di competenza del mese precedente</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 17            | <b>ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS</b><br>I soggetti che operano nel settore finanziario che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale.                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| 17            | <b>ARTIGIANI E COMMERCianti-CONTRIBUZIONE INPS-RATEIZZAZIONE</b><br>Pagamento, da parte degli artigiani e dei commercianti <i>titolari di partita Iva</i> che hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento <i>entro lo scorso 30 giugno</i> , della <i>seconda rata o quota</i> dei contributi dovuti all'Inps, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi.                                                                                                                                                           |                           |
| 17            | <b>BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI</b><br>Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate nel corso del mese precedente sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione fiscale.                                                                                                                             |                           |
| 17            | <b>CASAGIT - DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI</b><br>Pagamento, da parte dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti, dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| 17            | <b>CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI</b><br>I condomini che, nel corso del mese precedente, hanno corrisposto corrispettivi per appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell'esercizio di impresa o che sono qualificabili come redditi diversi a norma dell'art. 67, comma 1, lett. i) del Tuir, devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, tenendo presente che il versamento deve essere effettuato se l'entità delle ritenute operate è di almeno € 500,00. |                           |
| 17            | <b>CONSORZI DI BONIFICA-VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO QUIESCENZA DIPENDENTI CONSORZIALI FISSI</b><br>Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il <i>mese precedente</i> e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970, che sono considerati consorziali fissi con                                                                                                                                  |                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | rapporto di ruolo a tempo indeterminato e/o a termine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 17 | <b>CONTRIBUZIONE INPS-ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO</b><br>Versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati <i>nel corso del mese precedente</i> .                                                                                                                                                                                       |  |
| 17 | <b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE EX ENPALS</b><br>Pagamento, da parte dei soggetti che svolgono l'attività nell'ambito dei settori dello sport e dello spettacolo, dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo.                                                                                                                                      |  |
| 17 | <b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-BORSE DI STUDIO</b><br>I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> .                                                                                                   |  |
| 17 | <b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-COMPENSI</b><br>I soggetti che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e assimilati, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti a detto periodo.                                                                                                                                                                                             |  |
| 17 | <b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI</b><br>I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> per l'importo eccedente il limite predetto.       |  |
| 17 | <b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-PROVVIGIONI VENDITE A DOMICILIO</b><br>I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell'importo eccedente il limite predetto. |  |
| 17 | <b>CONTRIBUZIONE INPS-SPEDIZIONIERI DOGANALI</b><br>Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali nel corso del mese precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|    | <b>DIVIDENDI E UTILI CORRISPOSTI NEL TRIMESTRE SOLARE PRECEDENTE-RITENUTE</b><br>Pagamento delle ritenute operate nel trimestre solare precedente, in relazione a dividendi e utili distribuiti dalle società.                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 17 | <b>ENERGIA ELETTRICA</b><br>Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica in rata d'acconto, calcolata, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 504/1995, in relazione ai consumi dell'anno precedente.                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 17 | <b>IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CAPITAL GAIN - REGIME AMMINISTRATO</b><br>Pagamento, da parte delle Banche, Poste, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva applicata nel corso del precedente <i>mese di maggio (secondo mese precedente)</i> , in applicazione del regime di "risparmio amministrato" agli investitori.                                                                              |  |
| 17 | <b>IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITI DI CAPITALE E CAPITAL GAIN - REGIME GESTITO</b><br>Pagamento, da parte delle Banche, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | finanziari, dell'imposta sostitutiva inerente ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", nell'ipotesi di revoca del mandato di gestione attivata nel corso del precedente <i>mese di maggio (secondo mese precedente)</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 17 | <b>IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI</b><br>I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell'imposta inerente alle attività che sono state svolte nel <i>corso del mese precedente</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 17 | <b>IMU-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</b><br>I contribuenti che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'acconto Imu <i>scaduto lo scorso 16 giugno</i> , hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla <i>regolarizzazione per ravvedimento breve (entro 30 giorni dalla scadenza del termine)</i> dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente, con la corresponsione del tributo maggiorato degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura del 1,50%.                                                                          |  |
| 17 | <b>INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ, REDDITIVITÀ, QUALITÀ, EFFICIENZA E INNOVAZIONE O A PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELL'IMPRESA</b><br>Versamento, da parte dei datori di lavoro-settore privato, dell'imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali del 10% calcolata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione o a partecipazione agli utili dell'impresa.                                                                                                                                                                 |  |
| 17 | <b>IRAP-ACCONTO MENSILE-SOSTITUTI D'IMPOSTA PUBBLICI</b><br>Gli enti pubblici, gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, devono procedere al pagamento dell'acconto mensile Irap dovuto sui compensi, sulle retribuzioni e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel corso del mese precedente, mediante versamento utilizzando il modello F24 EP.                                                                                         |  |
| 17 | <b>IVA DOVUTA-SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO O DI VANTAGGIO</b><br>Se ne ricorrono le condizioni, pagamento dell'Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni passive di cui risultino debitori d'imposta, poste in essere <i>nel corso del mese precedente</i> da parte dei soggetti che applicano il regime forfetario o quello di vantaggio (cosiddetti: contribuenti minimi).                                                                                                                                                                                                             |  |
| 17 | <b>IVA DOVUTA-LIQUIDAZIONE PERIODICA</b><br>Pagamento:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità mensile, dell'eventuale debito di tributo di competenza dello scorso mese;</li> <li>da parte dei soggetti Iva che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, dell'eventuale debito di tributo riguardante le risultanze della liquidazione Iva dello scorso mese di marzo <i>(secondo mese precedente)</i>;</li> </ul> mediante versamento utilizzando il modello F24. |  |
| 17 | <b>IVA DOVUTA-VERSAMENTO IMPOSTA RISULTANTE DA DICHIARAZIONE ANNUALE</b><br>Pagamento, da parte dei contribuenti Iva, dell'eventuale <i>rata</i> del saldo inerente al tributo dovuto per l'anno 2016 risultante dalla dichiarazione annuale, mediante versamento utilizzando il modello F24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>17</b> | <p><b>LAVORATORI AUTONOMI-CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE-RATEIZZAZIONE</b></p> <p>Pagamento, da parte dei lavoratori autonomi titolari di reddito di lavoro autonomo di cui al comma 1, dell'art. 53 del Tuir, iscritti alla gestione separata Inps e titolari di partita Iva, che hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento <i>lo scorso 30 giugno</i>, della <i>seconda rata</i> dei contributi dovuti all'Inps, con l'applicazione della prevista maggiorazione degli interessi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>17</b> | <p><b>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO</b></p> <p>I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario riveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza dello scorso mese di:</i></p> <p>ñ <i>maggio (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 giugno 2017);</i><br/>ñ <i>marzo 2017 (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 18 aprile 2017, in quanto il giorno 16 cadeva di domenica e il 17 era festivo);</i></p> <p>hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento operoso del pagamento non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta.</p>                                                                                                                                              |  |
| <b>17</b> | <p><b>RITENUTE ALLA FONTE E/O IMPOSTE SOSTITUTIVE</b></p> <p>I sostituti d'imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compensi per avviamento commerciale;</li> <li>- contributi degli enti pubblici;</li> <li>- indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;</li> <li>- interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi);</li> <li>- premi e vincite;</li> <li>- provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;</li> <li>- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;</li> <li>- redditi di lavoro autonomo;</li> <li>- redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;</li> <li>- redditi diversi;</li> </ul> <p>devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute alla fonte e/o delle imposte sostitutive, specificando gli appropriati codici tributo.</p> |  |
| <b>17</b> | <p><b>SOSTITUTI D'IMPOSTA-RAVVEDIMENTO OPEROSO</b></p> <p>I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza dello scorso mese di:</i></p> <p>ñ <i>maggio (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 giugno 2017);</i><br/>ñ <i>marzo 2017 (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 18 aprile 2017, in quanto il giorno 16 cadeva di domenica e il 17 era festivo);</i></p> <p>hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento operoso dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute,</p>                                                                                                                                                                                                                               |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 17 | <p><b>TASI-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</b></p> <p>I contribuenti che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'acconto Tasi <i>scaduto lo scorso 16 giugno</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla <i>regolarizzazione per ravvedimento breve (entro 30 giorni dalla scadenza del termine)</i> dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione del tributo dovuto, maggiorato degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura del 1,50% (pari a un decimo del 15%).</p>                   |  |
| 17 | <p><b>TOBIN TAX</b></p> <p>Pagamento diretto o da parte di banche, intermediari finanziari e notai dell'imposta inerente ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché per le operazioni cosiddette ad alta frequenza, eseguiti <i>nel corso del mese precedente</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 17 | <p><b>VERSAMENTI INERENTI ALLA DICHIARAZIONE REDDITI-RATEIZZAZIONE</b></p> <p>Pagamento da parte dei soggetti titolari di partita Iva che hanno deciso di rateizzare le somme dovute e hanno corrisposto la prima rata entro lo scorso 30 giugno delle somme dovute per Irpef o Ires e inerenti addizionali, Irap e imposte sostitutive a titolo di saldo per l'adempimento dichiarativo inerente al periodo d'imposta precedente, acconto per l'anno in corso e adeguamento Iva agli studi di settore, della <i>seconda rata o quota</i> delle somme dovute, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione.</p> |  |
| 20 | <p><b>AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE</b></p> <p>Le agenzie di somministrazione devono procedere a comunicare in via telematica al Centro per l'impiego competente, tramite il modello UnificatoSomm, tutti i rapporti con i lavoratori somministrati che <i>nel corso del mese precedente</i> risultano instaurati, prorogati, trasformati o cessati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 20 | <p><b>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b></p> <p>Le Amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. della L. 4 novembre 2010, n. 183, devono procedere a consegnare al lavoratore la copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o la copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni <i>avvenute nel corso del mese precedente</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 20 | <p><b>ARMATORI E SOCIETÀ DI ARMAMENTO</b></p> <p>Gli armatori e le società di armamento devono procedere a comunicare, utilizzando il servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare, l'assunzione e la cessazione dei marittimi imbarcati o sbarcati <i>nel corso del mese precedente</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 20 | <p><b>AZIENDE DI SPEDIZIONE-AGENZIE MARITTIME-DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI</b></p> <p>Le imprese di spedizione e le agenzie marittime che applicano il Ccnl del settore merci devono procedere al pagamento dei contributi <i>relativi al mese precedente</i> dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati, tenendo presente che sia il versamento dei contributi, sia l'invio delle distinte di contribuzione devono essere effettuati utilizzando esclusivamente il canale telematico.</p>                                                                                                                                           |  |
| 20 | <p><b>CONTRIBUTO CONAI</b></p> <p>Liquidazione della <i>contribuzione dovuta</i> e invio al Conai-Consortio Nazionale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | Imballaggi delle inerenti dichiarazioni, tenendo presente che il contributo risultante dalla dichiarazione deve essere corrisposto entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione medesima e, in ogni caso, solamente dopo il ricevimento dell'addebito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 20 | <b>MISURATORI FISCALI-COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA</b><br>Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, da parte dei fabbricanti di apparecchi misuratori fiscali e dei laboratori di verifica periodica abilitati, del dettaglio dei dati identificativi delle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali eseguite nel corso del trimestre solare precedente ( <i>mesi di aprile, maggio e giugno</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 20 | <b>SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE, TELERADIODIFFUSIONE O ELETTRONICI-DICHIARAZIONE IVA</b><br>Presentazione all'Agenzia delle entrate, mediante invio telematico, della dichiarazione inerente al <i>trimestre solare precedente (mesi di aprile, maggio e giugno)</i> e attinente ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e/o elettronici resi a committenti non soggetti passivi Iva domiciliati o residenti sia nell'Unione europea, sia negli altri Stati dell'Unione europea, nonché porre in essere il pagamento della relativa imposta a credito dell'Erario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 22 | <b>APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO-CANONE DI CONCESSIONE</b><br>I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica devono procedere al pagamento del canone di concessione sugli apparecchi di intrattenimento inerente al terzo periodo contabile dell'anno in corso (mesi di maggio e giugno).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 24 | <b>MODELLO 730/2017-PRESENTAZIONE</b><br>I lavoratori dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente, possono procedere alla presentazione diretta telematica all'Agenzia delle entrate, della dichiarazione mod. 730/2017 precompilata, unitamente alla scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 24 | <b>TRASMISSIONE MOD. 730/2017-SPEDIZIONE A CURA DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI</b><br>I Caf-dipendenti e i professionisti abilitati hanno la possibilità di completare, entro la data in esame:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- la consegna al contribuente di copia dell'adempimento dichiarativo elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>- la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei modelli 730/2017 e delle schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef (modelli 730-1);</li> </ul> <i>nonché:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei risultati contabili dei modelli 730/2017 elaborati (modelli 730-4), al fine di consentire l'esecuzione dei conguagli in capo al contribuente;</li> </ul> a condizione che entro il 7 luglio scorso abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'ottanta per cento delle medesime dichiarazioni. |  |
| 25 | <b>CONTRIBUTI ENPAIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi inerenti al <i>mese precedente</i> per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 25 | <b>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-COMUNICAZIONE</b><br>Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat inerenti al mese precedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 28 | <b>PREU-APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO</b><br>Gli esercenti attività di intrattenimento, ai quali l'Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 733, devono procedere al pagamento della <i>prima rata del quarto periodo contabile</i> (mesi di luglio e agosto), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il secondo periodo contabile dell'anno in corso (mesi di marzo e aprile).                                                                                                                                                                                                       |  |
| 31 | <b>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE</b><br>Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è stabilita <i>per la fine del prossimo mese di agosto</i> , scade il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici tributo riguardanti le somme dovute che, di regola, si possono riferire alla seconda o unica rata inerente al periodo d'imposta in corso dell'Ires, dell'Irap, dell'addizionale Ires inerente al settore petrolifero e gas e dell'eventuale maggiorazione Ires. |  |
| 31 | <b>AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO-PROVVIGIONI</b><br>Per i soggetti preponenti di agenti e rappresentanti di commercio scade il termine per procedere alla consegna dell'estratto conto delle provvigioni maturate nel corso del precedente trimestre solare e alla corresponsione di tali provvigioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 31 | <b>ARTIGIANI E COMMERCianti-CONTRIBUZIONE</b><br>Pagamento in <i>unica soluzione</i> o delle previste rate, da parte dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi modello Redditi 2017 tenuti all'iscrizione nella gestione Inps artigiani e commercianti, della contribuzione sul reddito eccedente il minimale a titolo di saldo per l'anno precedente e di primo acconto per l'anno in corso, <i>con la maggiorazione dello 0,40%</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 31 | <b>ASSICURAZIONI</b><br>Per le imprese di assicurazione che operano in libera prestazione di servizi, scade il termine per procedere alla determinazione e al pagamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso dello scorso <i>mese di giugno</i> e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per il precedente <i>mese di maggio</i> , mediante versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica, specificando gli appropriati codici tributo.                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 31 | <b>CEDOLARE SECCA-ACCONTO</b><br>Pagamento in <i>unica soluzione</i> o delle <i>previste rate della cedolare secca</i> nella misura del 40% dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno in corso, <i>con la maggiorazione dello 0,40%</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 31 | <b>CEDOLARE SECCA-PAGAMENTO SALDO PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE</b><br>Pagamento in <i>unica soluzione</i> o delle <i>previste rate della cedolare secca</i> dovuta a saldo per il periodo d'imposta precedente, <i>con la maggiorazione dello 0,40%</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 31 | <b>CERTIFICAZIONI UNICHE 2017-INVIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | Per i sostituti d'imposta scade il termine per procedere all'invio telematico all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario, senza applicazione di sanzioni, delle "CU-Certificazioni Uniche 2017", inerenti al periodo d'imposta "2016", a condizione che non si riferiscano e, quindi, non riportano dati indispensabili per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 31 | <b>CONTRIBUTO ANTITRUST-VERSAMENTO</b><br>Per le società di capitali e le cooperative, aventi ricavi complessivi superiori a 50 milioni di euro, scade il termine, per l'anno in corso, per procedere al pagamento del contributo inerente alla copertura dell'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 31 | <b>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ-VERSAMENTO</b><br>Le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a € 300.000,00 lordi devono procedere a effettuare il pagamento del saldo del contributo di solidarietà dovuto per l'anno precedente, <i>con la maggiorazione dello 0,40%</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 31 | <b>CONTRIBUZIONI INPS</b><br>Trasmissione telematica diretta o per il tramite di un intermediario, del modello Uniemens relativo alla denuncia retributiva e contributiva dei lavoratori dipendenti <i>del mese precedente</i> , nonché, se ne ricorrono i presupposti, dei compensi corrisposti nel medesimo periodo:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro;</li> <li>• ai collaboratori coordinati e continuativi;</li> <li>• ai lavoratori a progetto;</li> <li>• ai lavoratori autonomi occasionali;</li> <li>• ai venditori a domicilio;</li> <li>• agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata Inps.</li> </ul> Analogo adempimento per i soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport. |  |
| 31 | <b>DICHIARAZIONE DEI REDDITI-MODELLO REDDITI-SC-PRESENTAZIONE</b><br>I soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali residenti) che hanno chiuso il periodo d'imposta <i>alla fine dello scorso mese di ottobre</i> , devono procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC) in modalità esclusivamente telematica diretta o tramite intermediari abilitati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 31 | <b>DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA-MODELLO 770</b><br>Scade il termine per porre in essere la trasmissione <i>esclusivamente in via telematica</i> all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modelli 770/2017), tenendo presente che con il modello 770/2017 (anno d'imposta 2016) sono stati unificati i precedenti modelli 770-Semplificato e 770-Ordinario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 31 | <b>DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA-MODELLO 770-REGOLARIZZAZIONE</b><br>Per i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, scade il termine per regolarizzare le eventuali irregolarità riferite ai periodi d'imposta precedenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 31 | <b>DIRITTI ANNUALI CAMERALI</b><br>Termine per effettuare il pagamento del diritto annuale, tenendo in considerazione l'eventuale integrazione, da parte dei soggetti iscritti alla Camera di commercio, <i>se ne ricorrono le condizioni in relazione alla chiusura del periodo d'imposta o esercizio</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | <i>sociale.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 31 | <b>EXIT TAX-IMPRESSE CHE HANNO TRASFERITO LA RESIDENZA ALL'ESTERO</b><br>Per le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro la data in esame procedono a corrispondere il saldo, <i>in unica soluzione</i> o, in caso di rateizzazione, <i>la prima rata</i> , inerente all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, scade il termine per procedere alla presentazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente la comunicazione dell'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento, unitamente all'inerente documentazione.                                                                                                                                                                     |  |
| 31 | <b>FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE</b><br>Termine per procedere all'emissione delle fatture, anche eventualmente in forma semplificata, inerenti alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio soggetto cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel corso del precedente mese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 31 | <b>IVAFE-IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO</b><br>I soggetti interessati devono procedere a corrispondere anche il saldo dell'Ivafe riferita alla stessa annualità, nonché dell'acconto dovuto per l'annualità corrente, <i>con la maggiorazione dello 0,40%</i> , tenendo presente che per il versamento si rendono operative le stesse regole previste per l'Irpef (comprese quelle riguardanti importi e date di acconto e saldo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 31 | <b>IVA INFRANNUALE-RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE</b><br>Scade il termine di riferimento per i contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a € 2.582,28 e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), sono tenuti a procedere alla presentazione del modello Iva TR, che necessariamente si deve riferire solamente al credito maturato nel trimestre solare precedente (mesi di <i>aprile, maggio e giugno</i> ).                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 31 | <b>IVIE-IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO</b><br>I soggetti interessati devono procedere a corrispondere anche il saldo dell'Ivie riferita alla stessa annualità, nonché dell'acconto dovuto per l'annualità corrente, <i>con la maggiorazione dello 0,40%</i> , tenendo presente che per il versamento si rendono operative le stesse regole previste per l'Irpef (comprese quelle riguardanti importi e date di acconto e saldo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 31 | <b>LAVORATORI AUTONOMI-CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE</b><br>Pagamento <i>in unica soluzione</i> o <i>della prima rata</i> , da parte dei lavoratori autonomi titolari di reddito di lavoro autonomo di cui al comma 1, dell'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, iscritti alla gestione separata Inps e cioè i professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e i professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica, nonché di aliquota assistenziale e <i>titolari di partita Iva</i> , della contribuzione a titolo di saldo dei contributi per l'anno precedente e di primo acconto dei contributi per l'anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti, <i>con la maggiorazione dello 0,40%</i> . |  |
| 31 | <b>LIBRO CESPITI-REDAZIONE</b><br>Per i contribuenti titolari di reddito d'impresa, con esercizio sociale non coincidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           | con l'anno solare che, entro la data in esame, sono tenuti a porre in essere la presentazione del modello Redditi, scade il termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>31</b> | <b>LIBRO INVENTARI-SOTTOSCRIZIONE</b><br>Sottoscrizione dell'inventario inerente <i>al bilancio dell'esercizio chiuso il 31 luglio 2016</i> , per il quale <i>l'adempimento dichiarativo è scaduto lo scorso 30 aprile</i> (nove mesi dalla chiusura dell'esercizio), da parte dei soggetti Ires, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare in contabilità ordinaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>31</b> | <b>LIBRO UNICO DEL LAVORO</b><br>Effettuazione delle annotazioni sul libro unico del lavoro dei dati inerenti <i>al mese precedente</i> , tenendo presente che per le eventuali variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con il differimento di un mese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>31</b> | <b>LOCAZIONI-DENUNCIA PER REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE ED ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA</b><br>Le parti contraenti di contratti di locazione e/o di affitto <i>che hanno optato per il regime della "cedolare secca"</i> devono procedere alla presentazione della denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili ad uso abitativo e relative pertinenze aventi decorrenza dal giorno 1 del corrente mese (anche se la data della stipulazione del contratto è successiva), nonché dell'esercizio dell'opzione per la cedolare secca, mediante presentazione, direttamente dal locatore (in possesso del codice Pin per l'accesso ai servizi telematici) o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il prodotto di compilazione e trasmissione reso gratuitamente disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate. |  |
| <b>31</b> | <b>LOCAZIONI-IMPOSTA DI REGISTRO</b><br>Le parti contraenti di contratti di locazione e/o di affitto <i>che non hanno optato per il regime della "cedolare secca"</i> devono procedere al versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati il giorno 1° del corrente mese o rinnovati tacitamente con decorrenza dalla medesima data, eventualmente corrispondendo anche le sanzioni e gli interessi, utilizzando il modello " <i>F24 versamenti con elementi identificativi</i> " (F24 Elide) e specificando gli appropriati codici tributo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>31</b> | <b>MONITORAGGIO FISCALE ESTERNO-TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA</b><br>Ai fini del cosiddetto "monitoraggio fiscale esterno", gli intermediari finanziari, devono procedere ad eseguire la trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sid-sistema di interscambio dati (SID), delle informazioni e dei dati inerenti all'anno precedente concernenti i trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento posti in essere per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate alle società semplici ai sensi dell'art. 5 del Tuir, di entità pari o superiore a € 15.000,00, sia che si tratti di un'unica operazione, sia di più operazioni che tra loro sono o ritenute collegate.                                                                                                                                                                              |  |
| <b>31</b> | <b>OPERATORI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI IN ORO</b><br>Presentazione da parte di tutti i soggetti che hanno effettuato <i>nel corso del mese precedente</i> transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           | prevalentemente industriale, nel territorio dello Stato o con l'estero, della dichiarazione delle operazioni di valore pari o superiore a € 12.500,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>31</b> | <b>REGISTRI MECCANOGRAFICI E ELETTROCONTABILI-TRASCRIZIONE SU CARTA</b><br>I soggetti Ires con esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che si è chiuso lo scorso <i>mese di luglio 2016</i> , devono procedere alla trascrizione su carta dei dati contabilizzati utilizzando sistemi meccanografici e/o elettronici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>31</b> | <b>ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E DELLE CARTELLE-PAGAMENTO</b><br>Per coloro che hanno presentato la domanda di "rottamazione dei ruoli e delle cartelle, utilizzando il modello DA1, scade il termine per procedere al pagamento <i>in unica soluzione o della prima rata o quota</i> delle somme dovute per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento inerenti, tra l'altro, agli accertamenti esecutivi e agli avvisi di addebito, in relazione a quanto comunicato dall'Agente della Riscossione, salvo eventuale diverso termine stabilito dal medesimo.                                                                                                                  |  |
| <b>31</b> | <b>SCHEDA CARBURANTE</b><br>Gli esercenti attività d'impresa che hanno attivato le schede carburanti devono procedere ad annotare sulle stesse il numero dei chilometri percorsi dall'automezzo nel corso del mese di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>31</b> | <b>SCHEDE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF</b><br>Scade il termine per gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica incaricati dai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta per porre in essere l'invio telematico delle schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef (modelli 730-1), ricevute dai sostituti d'imposta entro lo scorso 7 luglio.                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>31</b> | <b>SOGGETTI IRES-VERSAMENTO IMPOSTE INERENTI AL MODELLO REDDITI SC</b><br>Pagamento delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e/o di primo acconto inerenti alla dichiarazione dei redditi ( <i>modello Redditi SC</i> ), <i>se ne ricorrono le condizioni</i> , da parte dei soggetti Ires ( <i>società di capitali ed enti commerciali residenti</i> ) con esercizio sociale o periodo d'imposta che si è chiuso alla fine dello scorso:<br>- <i>mese di gennaio</i> (senza maggiorazioni);<br>- <i>mese di dicembre</i> (con applicazione della maggiorazione dello 0,40%);<br>mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici tributo. |  |
| <b>31</b> | <b>STUDI DI SETTORE</b><br>Pagamento, <i>con la maggiorazione dello 0,40%</i> , se ne ricorrono le condizioni, delle maggiori imposte dovute a seguito dell'adeguamento spontaneo dei ricavi o dei compensi conseguiti nel corso dell'anno oggetto di adempimento dichiarativo agli studi di settore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>31</b> | <b>VERSAMENTI INERENTI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI-IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE</b><br>Pagamento <i>in unica soluzione o delle previste rate</i> , da parte delle persone fisiche, delle società semplici e delle società di persone e soggetti equiparati, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dovuta in relazione alla dichiarazione dei redditi, <i>con la maggiorazione dello 0,40%</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>31</b> | <b>VERSAMENTI INERENTI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI-IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | <p><b>SULLE PLUSVALENZE CONSEGUITE DOPO IL 1° LUGLIO 1998</b></p> <p>Pagamento <i>in unica soluzione o delle previste rate</i>, da parte delle persone fisiche, delle società semplici e delle società di persone e soggetti equiparati, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze conseguite a partire dal 1° luglio 1998 dovuta in relazione alla dichiarazione dei redditi-modello Redditi, <i>con la maggiorazione dello 0,40%</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 31 | <p><b>VERSAMENTI INERENTI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI-PROVENTI SOTTOPOSTI A TASSAZIONE SEPARATA</b></p> <p>Pagamento <i>in unica soluzione o delle previste rate</i>, da parte delle persone fisiche, delle società semplici e delle società di persone e soggetti equiparati, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi e dei proventi sottoposti a tassazione separate non soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto, <i>con la maggiorazione dello 0,40%</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 31 | <p><b>VERSAMENTI INERENTI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI-SOMME DOVUTE</b></p> <p>Pagamento <i>in unica soluzione o delle previste rate</i>, da parte delle persone fisiche, delle società semplici e delle società di persone e soggetti equiparati, tenuti alla presentazione dell'adempimento dichiarativo con il modello Redditi 2017 PF o SP, delle somme dovute per Irpef e/o Irap a titolo di saldo per l'anno precedente e di primo acconto per l'anno in corso, <i>con la maggiorazione dello 0,40%</i>, nonché da parte dei soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare tenuti alla presentazione dell'adempimento dichiarativo con il modello Redditi 2017-SC, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, delle somme dovute per Ires e/o Irap a titolo di saldo per l'anno precedente e di primo acconto per l'anno in corso, <i>con la maggiorazione dello 0,40%</i>.</p> |  |
| 31 | <p><b>VERSAMENTI INERENTI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI-REGIME FORFETARIO-PAGAMENTO IMPOSTA</b></p> <p>Le persone fisiche che nel corso del 2016 hanno applicato il regime fiscale forfetario devono procedere al pagamento, <i>con la maggiorazione dello 0,40%</i>, del saldo per l'anno 2016 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2017.<br/>Analogo comportamento da parte dei contribuenti di vantaggio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 31 | <p><b>VERSAMENTO RATA CONTRIBUZIONE INPS ARTIGIANI E COMMERCianti</b></p> <p>Scade il termine per procedere al pagamento, da parte degli artigiani e dei commercianti <i>non titolari di partita Iva</i>, che hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento <i>entro lo scorso 30 giugno</i>, della <i>seconda rata o quota</i> dei contributi Ivs a saldo dell'anno solare precedente e del primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione nella misura dello 0,33%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 31 | <p><b>VERSAMENTO RATA IMPOSTA SOSTITUTIVA-CEDOLARE SECCA</b></p> <p>Per i locatori, persone fisiche <i>non titolari di partita Iva</i> e proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che hanno esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato ed hanno effettuato il primo versamento <i>entro lo scorso 30 giugno</i>, scade il termine per procedere al pagamento della <i>seconda rata</i>, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno precedente e di primo acconto per</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | l'anno in corso, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 31 | <p><b>VERSAMENTO RATA IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO</b></p> <p>Per i <i>contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva</i>, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento <i>entro lo scorso 30 giugno</i>, scade il termine per procedere al pagamento della <i>seconda rata</i> dell'Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno solare precedente e di primo acconto per l'anno in corso con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 31 | <p><b>VERSAMENTO RATA IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO</b></p> <p>Per i <i>contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva</i>, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento <i>entro lo scorso 30 giugno</i>, scade il termine per procedere al pagamento della <i>seconda rata</i> dell'Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno solare precedente e di primo acconto per l'anno in corso con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 31 | <p><b>VERSAMENTO RATA SOMME DOVUTE INERENTI DICHIARAZIONE REDDITI-MODELLO UNICO-PF</b></p> <p>Per i <i>contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva</i>, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento <i>entro lo scorso 30 giugno</i>, scade il termine per procedere al pagamento della <i>seconda rata</i> delle somme dovute risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno solare precedente e di primo acconto per l'anno in corso, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 31 | <p><b>VERSAMENTO RATA SOMME DOVUTE INERENTI DICHIARAZIONE REDDITI-MODELLO UNICO-SC</b></p> <p>Per i soggetti <i>Ires non titolari di partita Iva, non rientranti nell'ambito dell'applicazione diretta o collegata con gli studi di settore</i> e con esercizio coincidente con l'anno solare, che hanno eseguito il primo versamento <i>entro lo scorso 16 giugno</i>, scade il termine per procedere al pagamento della <i>seconda rata o quota</i> delle imposte Ires e Irap a titolo di saldo e di primo acconto risultanti dall'adempimento dichiarativo, con l'applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione nella misura dello 0,33%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 31 | <p><b>VOLUNTARY DISCLOSURE-BIS INTERNAZIONALE-PRESENTAZIONE ISTANZA</b></p> <p>Per i soggetti <i>persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e associazioni equiparate</i>, scade il termine per procedere alla presentazione, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario incaricato, dell'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, meglio nota come "<i>voluntary disclosure-bis internazionale</i>", se già non presentata in precedenza, il cui obiettivo è quello di pervenire a definire le violazioni degli obblighi sia dichiarativi sia di monitoraggio fiscale, poste in essere fino al 30 settembre 2016, tenendo, in ogni caso, presente che sia la trasmissione della relazione di accompagnamento all'istanza e della inerente documentazione a supporto, sia dell'eventuale integrazione dell'istanza già presentata, deve necessariamente avvenire entro il 30</p> |  |

|                 |
|-----------------|
| settembre 2017. |
|-----------------|

## Schede operative

### ***Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108<sup>1</sup>***

| <i>Categorie di operazioni</i>                                       | <i>Classe di importo in unità di euro</i> | <i>Tassi effettivi globali medi su base annua</i> | <i>Tassi soglia su base annua</i> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Aperture di credito in conto corrente                                | fino a 5.000,00                           | 11,29%                                            | <b>18,1125%</b>                   |
|                                                                      | oltre 5.000,00                            | 9,07%                                             | <b>15,3375%</b>                   |
| Scoperti senza affidamento                                           | fino a 1.500,00                           | 16,86%                                            | <b>24,8600%</b>                   |
|                                                                      | oltre 1.500,00                            | 15,45%                                            | <b>23,3125%</b>                   |
| Anticipi e sconti commerciali e finanziamenti all'esportazione       | fino a 50.000,00                          | 7,60%                                             | <b>13,5000%</b>                   |
|                                                                      | da 50.000,00 a 200.000,00                 | 5,48%                                             | <b>10,8500%</b>                   |
|                                                                      | oltre 200.000,00                          | 3,52%                                             | <b>8,4000%</b>                    |
|                                                                      |                                           |                                                   |                                   |
| Factoring                                                            | fino a 50.000,00                          | 5,12%                                             | <b>10,4000%</b>                   |
|                                                                      | oltre 50.000,00                           | 2,88%                                             | <b>7,6000%</b>                    |
| Crediti personali                                                    | intera distribuzione                      | 10,33%                                            | <b>16,9125%</b>                   |
| Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese                     | intera distribuzione                      | 10,58%                                            | <b>17,2250%</b>                   |
| Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione | fino a 15.000,00                          | 11,45%                                            | <b>18,3125%</b>                   |
|                                                                      | oltre 15.000,00                           | 9,33%                                             | <b>15,6625%</b>                   |
| Leasing autoveicoli e aeronautici                                    | fino a 25.000,00                          | 7,65%                                             | <b>13,5625%</b>                   |
|                                                                      | oltre 25.000,00                           | 6,70%                                             | <b>12,3750%</b>                   |
| Leasing immobiliare a tasso fisso                                    | intera distribuzione                      | 4,06%                                             | <b>9,0750%</b>                    |
| Leasing immobiliare a tasso variabile                                | intera distribuzione                      | 3,48%                                             | <b>8,3500%</b>                    |
| Leasing strumentale                                                  | fino a 25.000,00                          | 7,98%                                             | <b>13,9750%</b>                   |
|                                                                      | oltre 25.000,00                           | 4,24%                                             | <b>9,3000%</b>                    |
| Credito finalizzato                                                  | intera distribuzione                      | 9,87%                                             | <b>16,5625%</b>                   |
| Credito revolving                                                    | fino a 10.000,00                          | 16,37%                                            | <b>24,3700%</b>                   |
|                                                                      | oltre 10.000,00                           | 12,04%                                            | <b>19,0500%</b>                   |
| Finanziamenti rateali con carta di credito                           | intera distribuzione                      | 12,75%                                            | <b>19,9375%</b>                   |
| Mutui a tasso fisso                                                  | intera distribuzione                      | 2,79%                                             | <b>7,4875%</b>                    |
| Mutui a tasso variabile                                              | intera distribuzione                      | 2,43%                                             | <b>7,0375%</b>                    |

<sup>1</sup> Periodo di applicazione: dal 1° luglio 2017 al 30 settembre 2017.

## ***Casi particolari per la coerente trasmissione telematica all'Agenzia entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute***

| <b>INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA COMUNICAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Quesito</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Soluzione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| È possibile integrare e rettificare la comunicazione "dati fattura" oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento?                                                                                                                                                                                                           | Si deve ritenere consentito l'invio di una comunicazione con cui procedere a integrare o a rettificare quella trasmessa anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento, al fine di ravvedere l'omesso o errato adempimento comunicativo, tenendo presente che si rendono operative le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INVIO COMUNICAZIONE PER "COMPETENZA"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Quesito</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Soluzione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Per le fatture emesse, i dati dei singoli documenti devono risultare sempre inviati "per competenza" rispetto al periodo di riferimento?                                                                                                                                                                                               | La comunicazione dei dati riferiti alle "fatture emesse" deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento.<br>A titolo di esempio, la comunicazione "dati fattura" riferita al primo semestre dell'anno 2017 deve necessariamente contenere le informazioni inerenti alle fatture emesse che riportano la data rientrante nel predetto semestre (dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017).<br>In relazione ai dati delle "fatture ricevute", la "competenza" deve risultare riferita al valore della data di registrazione del documento.                                                 |
| <b>FATTURE EMESSE DA "AUTOTRASPORTATORI"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Quesito</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Soluzione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| I dati delle fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo devono essere comunicati:<br>1) nel trimestre in cui le fatture vengono registrate sul registro Iva (e incluse nella liquidazione Iva)?<br>2) nel trimestre in cui le fatture vengono emesse? | Nel caso in cui il contribuente, appartenente alla categoria degli autotrasportatori, che si avvale della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture deve necessariamente fare riferimento alla data di registrazione.<br>I dati di dette fatture saranno acquisiti e al mittente - <i>per motivi meramente tecnici</i> - sarà segnalata l'incompatibilità della data di emissione con il periodo (trimestre o semestre) di riferimento, ma tale segnalazione automatica non determinerà - nel caso specifico - conseguenze sulle elaborazioni future. |
| <b>BOLLETTE DOGANALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Quesito</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Soluzione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Per quanto attiene alla comunicazione delle "bollette doganali" nel prospetto                                                                                                                                                                                                                                                          | I campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Fiscale" del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi.<br>In particolare, nel caso in cui l'elemento informativo "Identificativo Paese" risulti valorizzato con un codice Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <p>“DTR” della comunicazione, poiché è possibile che i software contabili registrino una sola anagrafica a fronte del fornitore “bolla doganale”, specificando, fattura per fattura, la denominazione dell’ufficio doganale da riportare nei registri Iva e, quindi, concretamente non si disporrebbe dell’informazione da riportare – obbligatoriamente – nei campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore extracomunitario.</p> <p>È possibile rendere facoltativa la compilazione dei predetti campi?</p>                                                                                                                                                                                                  | <p>riportato nell’elemento informativo “Identificativo Fiscale” che, quindi, può essere valorizzato liberamente.</p> <p>Il comma 2 dell’art. 25 del decreto Iva, specifica che “dalla registrazione devono risultare la data della fattura o <i>bolletta</i>, il numero progressivo ad essa attribuito, <i>la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti</i>, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota”.</p> <p>Conseguentemente, le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, sono valori soggetti ad essere registrati.</p> <p>Al fine di non creare aggravii per i contribuenti che dispongono di software contabili che, al presente, hanno le limitazioni predette e nelle more di un loro rapido adattamento, si consente – solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d’imposta 2017 – di valorizzare, all’interno della sezione &lt;CedentePrestatoreDTR&gt;:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l’elemento informativo &lt;IdFiscaleIVA&gt;\&lt;IdPaese&gt; con la stringa “OO”;</li> <li>e:</li> <li>• l’elemento &lt;IdFiscaleIVA&gt;\&lt;IdCodice&gt; con una sequenza di undici “9”.</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO MITTENTE E DEI CLIENTI E FORNITORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Quesito</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Soluzione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Trattandosi di una comunicazione trimestrale (per il 2017 semestrale) i campi della sezione “Altri dati identificativi”, riferiti alle informazioni anagrafiche dei contribuenti (denominazione, nome, cognome, sede), potrebbero nel tempo cambiare più volte e non essere aggiornate tempestivamente.</p> <p>In questi casi è possibile indicare sempre l’informazione più aggiornata a disposizione, a prescindere dalla competenza dei documenti trasmessi e quindi dalle informazioni anagrafiche effettivamente presenti nelle varie fatture?</p> <p>Peraltro, spesso queste informazioni non vengono registrate in contabilità o perlomeno non in maniera precisa e puntuale (non essendo nemmeno obbligatorio dal punto di vista</p> | <p>Riportare l’informazione più aggiornata a disposizione nella comunicazione si deve ritenere consentito.</p> <p>Nel caso non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa “Dato assente”.</p> <p>Se i dati sono relativi a fatture emesse in forma semplificata, ai sensi dell’art. 21-bis del decreto Iva, rimane l’obbligo di indicare esplicitamente: Nome, Cognome o Denominazione qualora gli identificativi fiscali non fossero indicati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| normativo).<br>Sarebbe possibile rendere facoltativa l'indicazione nel tracciato di tali informazioni lasciando obbligatori solo gli identificativi fiscali Partita Iva o Codice Fiscale?                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FATTURE ACQUISTO FUORI CAMPO Iva, EX ART.74 DPR 633/72</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Quesito</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Soluzione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Le fatture di acquisto fuori campo Iva ex art. 74 del decreto Iva, se registrate, devono essere trasmesse con natura "N2"?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Si, il codice natura corretto per tali casi è "N2".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CORRETTA VALORIZZAZIONE DELL'INFORMAZIONE "TIPO DOCUMENTO"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Quesito</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Soluzione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Per l'elemento informativo "Tipo Documento", sono previsti i riferimenti:<br>- TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni;<br>- TD11 - Fattura per acquisto intracomunitario servizi.<br>Quale comportamento si deve adottare per la valorizzazione di questo elemento informativo nei seguenti casi:<br>1) contemporaneità di acquisti di beni e di servizi all'interno della stessa fattura?<br>2) nota di credito di acquisto intracomunitario? | Nel caso in cui lo stesso documento fattura presenti dati riferiti sia a cessioni di beni, sia a prestazioni di servizi, l'elemento informativo "Tipo Documento" deve necessariamente risultare valorizzato utilizzando un criterio di "prevalenza" legato all'importo delle cessioni e delle prestazioni.<br>Ne deriva, di conseguenza, che:<br>- se il valore delle cessioni di beni è maggiore di quello delle prestazioni di servizi, si valorizzerà l'elemento informativo con il valore "TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni";<br>- se il valore delle prestazioni di servizi è maggiore di quello delle cessioni di beni, si valorizzerà l'elemento informativo con il valore "TD11 - Fattura per acquisto intracomunitario servizi".<br>In relazione alla comunicazione delle "note di credito" riferite ad acquisti intracomunitari, si deve necessariamente valorizzare l'elemento con "TD04". |
| <b>FATTURE "COINTESTATE"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Quesito</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Soluzione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Come deve essere compilata la comunicazione in caso di fatture "cointestate"?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Si deve ritenere non plausibile l'emissione di una fattura "cointestata" verso cessionario/committente soggetto passivo Iva (B2B).<br>Pertanto, nel caso di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione "Identificativi Fiscali" andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE IN "REGIME DEL MARGINE"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Quesito</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Soluzione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine, devono essere riportate con natura "N3" o "N5"?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine, devono essere riportate con natura "N3".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <b>COMUNICAZIONE DATI DELLE FATTURE DI ACQUISTO/VENDITA INTRACOMUNITARI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Quesito</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Soluzione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta – ai sensi degli artt. 38 e seguenti del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 – deve essere integrata con l’Iva e, quindi, annotata sia tra le fatture emesse, sia tra quelle di acquisto.<br>Al riguardo, come si deve segnalare un acquisto intracomunitario effettuato ai sensi dell’art. 42 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, che non viene integrato con l’Iva? | Con riferimento agli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell’art. 42 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, si rende necessario rilevare:<br><ul style="list-style-type: none"><li>- la natura “N3”, nel caso di operazione “non imponibile”;<br/>e:</li><li>- la natura “N4” nel caso di operazione “esente”.</li></ul> |
| <b>CODICE “NATURA” DA UTILIZZARE PER ACQUISTI DA CONTRIBUENTI IN REGIME AGEVOLATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Quesito</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Soluzione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Quale codice “Natura” deve essere riportato per le fatture ricevute da contribuenti che si sono avvalsi dei regimi agevolati, di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011 (regime fiscale di vantaggio ....) e di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, delle L. 190/2014 (regime forfetario)?                                                                                                                      | I dati delle fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono dei regimi agevolati citati nel quesito devono essere rilevati indicando il codice natura “N2”.                                                                                                                                                                                                                                |

## Dossier Casi e Contabilità

## Modello redditi 2017 e scomputo delle ritenute d'acconto

Le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi prima della presentazione dell'adempimento dichiarativo possono essere, come regola, scomutate:

- dall'imposta relativa al periodo di competenza dei redditi cui si riferiscono;  
o:

- dall'imposta relativa al periodo nel quale sono state operate;  
tenendo presente, per evidenti ragioni, che rimane fermo che le ritenute operate successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi devono necessariamente risultare scomutate dall'imposta inerente al periodo nel quale sono state operate.

Al riguardo, infatti, con l'art. 5, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 1° dicembre 2016, n. 225, sono stati, tra l'altro, modificati:

- *l'art. 22, comma 1, lett. c), del Tuir*, stabilendo che dall'imposta si scomputano nell'ordine:
  - le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente;
  - le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate;
  - le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate;
- *l'art. 25-bis, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*, per il quale la ritenuta alla fonte deve essere scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata, tenendo presente che se la medesima risulta operata successivamente, deve essere scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata.

Tali nuove modalità procedurali trovano coerente applicazione in sede di compilazione del modello dichiarativo “Redditi 2017” e, specificamente, nel modello delle “persone fisiche”, l’entità delle ritenute alla fonte a titolo di acconto devono risultare:

- rilevate:
  - *per le imprese minori in contabilità semplificata*, nel quadro RG al rigo RG37;

| Altri dati                                  |     | Situazione | Crediti di imposta sui<br>fondi comuni di investimento | Crediti per imposte<br>pagate all'estero | Altri crediti                    |
|---------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
|                                             |     | 1          | 2                                                      | 3                                        | 4                                |
| <b>RG37</b> Dati da riportare nel quadro RN |     |            |                                                        |                                          |                                  |
|                                             |     | Ritenute   | Eccedenze di imposta                                   | Acconti versati                          | Imposte delle controllate estere |
| (di cui da art.5                            | 5   | 6          | 7                                                      | 8                                        | 9                                |
|                                             | ,00 | ,00        | ,00                                                    | ,00                                      | ,00                              |

- *per le imprese in contabilità ordinaria*, nel quadro RF al rigo RF102;

| Altri dati                            |   | Situazione | Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento | Crediti per imposte pagate all'estero | Altri crediti |     |
|---------------------------------------|---|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----|
|                                       | 1 | 2          | 3                                                   | 4                                     | 5             | 6   |
| RF102 Dati da riportare nel quadro RN |   | ,00        | ,00                                                 | ,00                                   |               | ,00 |
| (di cui da art.5                      | 5 | ,00        | 6                                                   | 7                                     | 8             | 9   |
|                                       |   | ,00        | ,00                                                 | ,00                                   | ,00           | ,00 |

- scomputate nel quadro RN al rigo RN33.

|                             |                         |                              |                                       |              |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>RN33 RITENUTE TOTALI</b> | di cui ritenute sospese | di cui altre ritenute subite | di cui ritenute art. 5 non utilizzate | <sup>4</sup> |
|                             | 1                       | 2                            | 3                                     |              |
|                             | ,00                     | ,00                          | ,00                                   | ,00          |

A chiarimento dell'assunto, si vedano le seguenti situazioni.

**Caso 1** – L'agente di commercio Paolo Rossi, per l'attività svolta nel corso del quarto trimestre 2016:

- ha maturato una provvigione pari a € 10.800,00 (che deve essere dichiarata per competenza nel periodo d'imposta 2016 utilizzando il modello "Redditi PF 2017");
- ha fatturato il relativo addebito nel mese di gennaio 2017;
- ha riscosso la provvigione nel corso del mese di marzo 2017, al netto della ritenuta alla fonte a titolo di acconto di € 1.242,00 (23% sul 50% della provvigione = 23% di € 5.400,00).

**Analisi**

Poiché, sulla provvigione che concorre alla formazione del reddito del periodo d'imposta "2016", la ritenuta alla fonte a titolo di acconto risulta operata nel 2017, l'agente di commercio ha la possibilità di rilevare la medesima:

- *nel modello "Redditi 2017 PF" (scomputo "per competenza")*, in modo da scomputarla direttamente dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta "2016", nel quale risulta imputato il reddito sul quale è stata applicata la ritenuta;
- *nel modello "Redditi 2018 PF" (scomputo "per cassa")*, in maniera da scomputarla dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta "2017", nel quale, pur in assenza del reddito di riferimento, la ritenuta è stata operata.

\* \* \*

**Caso 2** – L'agente di commercio Paolo Rossi, per l'attività svolta nel corso del quarto trimestre 2016:

- ha maturato una provvigione pari a € 10.800,00 (che deve essere dichiarata per competenza nel periodo d'imposta 2016 utilizzando il modello "Redditi PF 2017");
- ha fatturato il relativo addebito nel mese di dicembre 2016;
- ha riscosso la provvigione nel mese di dicembre 2016, al netto della ritenuta alla fonte a titolo di acconto di € 1.242,00 (23% sul 50% della provvigione = 23% di € 5.400,00).

**Analisi**

Poiché, sulla provvigione che concorre alla formazione del reddito del periodo d'imposta "2016", la ritenuta alla fonte a titolo di acconto risulta operata nel 2016, l'agente di commercio deve necessariamente procedere a rilevare la medesima *nel modello "Redditi 2017 PF" (scomputo "per competenza")*, in modo da scomputarla direttamente dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta "2016", nel quale risulta imputato il reddito sul quale è stata applicata la ritenuta.

\* \* \*

**Caso 3** – L'agente di commercio Paolo Rossi, per l'attività svolta nel corso del quarto trimestre 2016:

- ha maturato una provvigione pari a € 10.800,00 (che deve essere dichiarata per competenza nel periodo d'imposta 2016 utilizzando il modello "Redditi PF 2017");
- ha fatturato il relativo addebito nel mese di giugno 2017;
- ha riscosso la provvigione nel corso del mese di novembre 2017, al netto della ritenuta alla fonte a titolo di acconto di € 1.242,00 (23% sul 50% della provvigione = 23% di € 5.400,00).

**Analisi**

Poiché, sulla provvigione che concorre alla formazione del reddito del periodo d'imposta "2016", la ritenuta alla fonte a titolo di acconto è stata operata dopo la scadenza di presentazione dell'adempimento dichiarativo per l'anno di competenza del reddito, l'agente di commercio deve rilevare la medesima *nel modello "Redditi 2018 PF" (scomputo "per cassa")*, in maniera da

scomputarla dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta "2017", nel quale, pur in assenza del reddito di riferimento, la ritenuta è stata operata.

### ***Sopravvenienze attive da risarcimenti assicurativi***

Ai fini della quantificazione del reddito d'impresa, le plusvalenze, ai sensi dell'art. 86, comma 1, lett. b), del Tuir, possono risultare realizzate anche mediante il conseguimento di indennizzi per la perdita o il danneggiamento di beni patrimoniali.

Nella realtà aziendale, può anche accadere che, nel periodo d'imposta o esercizio successivo a quello dell'evento dannoso, venga effettivamente percepito un risarcimento di entità maggiore dell'originaria stima o valutazione eseguita al momento del danno.

A norma del comma 2 dell'art. 88 del Tuir, tale differenza positiva, pur costituendo una sopravvenienza attiva, si rende operativa la possibilità di applicare il regime del differimento della tassazione delle plusvalenze, se il bene, oggetto del sinistro, risulta effettivamente posseduto per almeno tre anni.

In altri termini, le somme incassate dall'esercente attività d'impresa a titolo di risarcimento assicurativo per la perdita o il danneggiamento di beni dell'impresa (beni strumentali o patrimoniali dell'impresa), devono essere considerate "plusvalenze", ai sensi dell'art. 86, comma 1, lettera b), del Tuir, in quanto, poiché si tratta di beni, relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1, dell'art. 85, concorrono a formare reddito *"se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni"*.

La plusvalenza risulterà costituita dalla differenza tra l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene (costo di acquisto o di costruzione fiscalmente riconosciuto al netto degli ammortamenti fiscalmente dedotti).

Ai sensi del comma 4 dell'art. 86 del Tuir, quando il cespite perso (rubato o distrutto) sia stato posseduto dall'impresa per un periodo non inferiore a tre anni, la plusvalenza realizzata, anche a seguito di risarcimento, può essere validamente ripartita in quote costanti fino a un massimo di cinque esercizi compreso quello di realizzo.

Al riguardo, si pone in rilievo che la scelta del numero di periodi d'imposta in cui si intende ripartire la plusvalenza deve essere esercitata in sede di modello Unico ed è irrevocabile.

A chiarimento dell'assunto, si fa seguire un esempio numerico.

**Caso** - si ipotizzi che nel corso dell'anno 2016 sono andati distrutti beni strumentali acquistati nel 2012 per € 180.000,00, ammortizzati per € 150.000,00.

Il contratto di assicurazione prevede un risarcimento da preventivo/stima di € 38.000,00, contabilizzato dall'esercente attività d'impresa nell'anno 2016.

#### ***Analisi***

In relazione al preventivo/stima formulato dal perito dell'assicurazione, l'imprenditore rileva il credito verso la compagnia di assicurazione e la relativa plusvalenza di € 8.000,00 ( $€ 38.000,00 - € 30.000,00 = € 8.000,00$ ), ottenuta come differenza tra il valore di risarcimento preventivato ( $€ 38.000,00$ ) e il costo non ammortizzato del bene distrutto ( $€ 180.000,00 - € 150.000,00 = € 30.000,00$ ).

Poiché il bene è stato posseduto dall'azienda per più di 3 anni, può essere conveniente procedere a rateizzare la plusvalenza.

Nell'esercizio successivo (anno 2017), a seguito delle contestazioni formulate dall'imprenditore, l'assicurazione procede a liquidare l'importo di € 50.000,00.

Deve essere, conseguentemente, rilevata un'ulteriore sopravvenienza attiva pari a € 12.000,00 ( $€ 50.000,00 - € 38.000,00$ ).

Anche tale sopravvenienza attiva può risultare validamente rateizzata come se fosse una plusvalenza (massimo in cinque periodi d'imposta in quote costanti).